



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
IL PRESIDENTE
COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI REGGIO CALABRIA

Linee guida concernenti la trattazione dei procedimenti civili di competenza del Giudice di Pace nel periodo 12.05.2020-30.06.2020.

Le finalità perseguite dal decreto legge n. 18/2020 e le misure adottate dalle Autorità per il contenimento del contagio da COVID-19 rendono particolarmente problematico lo svolgimento delle udienze in calendario davanti al Giudice di Pace.

Il Giudice di Pace non ha infatti il processo civile telematico (PCT) e le parti possono stare in giudizio senza un difensore; per garantire appieno il diritto di azione e di difesa alle parti e per il rispetto del principio del contraddittorio, nel processo civile ordinario davanti al Giudice di Pace –in mancanza del PCT e della necessaria difesa tecnica – le parti devono poter accedere fisicamente all'Ufficio, sia per potersi costituire in giudizio sia per poter partecipare alle udienze.

Sia le attività che il codice di rito prevede all'udienza di trattazione ex art. 320 c.p.c. davanti al giudice onorario (interrogatorio libero, tentativo di conciliazione, precisazione di domande ed eccezioni, produzione di prove precostituite, deduzioni di prove costituende ecc.), sia le attività che gli artt. 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 150/2011 prevedono nei giudizi di opposizione davanti al Giudice di Pace, sul modello del rito del lavoro per quanto non disciplinato diversamente, non risultano compatibili, per l'assenza del telematico, con le modalità semplificate previste dall'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020.

L'udienza in collegamento da remoto prevista dall'art. 83 comma 7 lett. f) dovrebbe essere peraltro preceduta dal necessario accesso fisico delle parti all'Ufficio (fino al giorno dell'udienza), per potersi costituire in giudizio

nei processi di cognizione ordinari, e richiederebbe in ogni caso la preventiva verifica da parte del giudice che tutte le parti siano dotate dei necessari strumenti tecnologici ed informatici per poter partecipare all'udienza.

Ciò premesso in via generale, si ritiene che per il periodo 12.05.2020-30.06.2020 possa disporsi la trattazione nelle forme ordinarie oltre che dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi extra UE (espressamente esclusi dalla sospensione ex art. 83 d.l. 18/2020 e succ. mod.) nonché di quelli la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, dei procedimenti per i quali risulta già fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni nel predetto arco temporale 12 maggio-30 giugno.

Con riguardo a questi ultimi procedimenti, tenuto conto della disponibilità delle aule di udienza, la trattazione dovrà avvenire in conformità alle seguenti indicazioni: 1) nella medesima giornata non potranno tenere udienza più di due giudici; 2) ciascun giudice non potrà trattare più di cinque procedimenti, dando precedenza alle cause di più antica iscrizione, divisi per fasce orarie di 15/20 minuti; 3) il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare, almeno sette giorni prima dell'udienza, dalla cancelleria alle parti con il quale disporrà la trattazione del singolo procedimento ed indicherà la relativa fascia oraria; 4) le parti dovranno accedere all'aula di udienza esclusivamente nella fascia oraria fissata per la trattazione della causa d'interesse.

Riguardo alla possibilità di celebrazione delle cause la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, è necessario che la parte interessata depositi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, richiesta di trattazione, con evidenziazione di "urgenza" e con specifica indicazione dei motivi a sostegno. Il Giudice comunicherà l'accoglimento o meno dell'istanza in tempo utile per l'eventuale conferma dell'udienza ovvero per la fissazione a breve di altra udienza.

Le parti dovranno accedere all'aula di udienza munite dei dispositivi di protezione individuale imposti per il contenimento del contagio da Covid-19.

P.Q.M.

sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché il direttore responsabile dell'Ufficio del Giudice di Pace che ha rappresentato di aver interloquuto positivamente al riguardo con il personale di cancelleria;

dispone:

1)le udienze fissate sino al 30.06.2020 dei procedimenti civili presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 Giugno 2020, fatta eccezione per:

procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi extra UE;

procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;

procedimenti per i quali risulta già fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;

che verranno trattati in forma ordinaria e nel rigoroso rispetto delle modalità operative sopra indicate.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria.

Si comunichi ai tutti i magistrati onorari dell'Ufficio del Giudice di Pace ed al personale amministrativo.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
dr.ssa Maria Grazia Arena